



PROCESSO PARTECIPATIVO Proposta di Legge regionale in materia di benessere e bellezza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni nel settore dell'acconciatura e dell'estetica"

Proposta di legge regionale : Disciplina dell'attività di estetista.

Art.1.

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla [legge 11 ottobre 1986, n. 713](#)

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2.

1. L'attività di estetista può essere esercitata professionalmente in qualità di lavoratore autonomo solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 della L. Regionale n° 7 /2023, **"Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese"**. E' obbligatoria l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge regionale.

Nell'attività di lavoro autonomo l'esercente può utilizzare utilizzare in co-working cabine messe a disposizioni da imprese commerciali che garantiscono la qualità igienico sanitaria degli stessi ed il rispetto della normativa urbanistico-edilizia.

Nel caso di esercizio presso una sede designata dal committente i locali devono rispondere ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui al successivo articolo 5

Art. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo **formativo**, mediante il superamento di un **apposito esame teorico-pratico** preceduto dallo svolgimento:



PROCESSO PARTECIPATIVO Proposta di Legge regionale in materia di benessere e bellezza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni nel settore dell'acconciatura e dell'estetica"

a) di un apposito **corso regionale di qualificazione della durata di due anni**, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da **un corso di specializzazione della durata di un anno** oppure **da un anno di inserimento presso un' impresa di estetista**;

b) oppure di **un anno di attività lavorativa qualificata** in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo **svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista**, come disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da **appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica**, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore **a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno**, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione della scheda professionale o di documentazione equipollente, **seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b)**. Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

d) oppure a seguito di percorsi formativi per l'acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)"

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4.

1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L.R. n° 7/2023.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla L.R. n° 7/2023, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero



PROCESSO PARTECIPATIVO Proposta di Legge regionale in materia di benessere e bellezza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni nel settore dell'acconciatura e dell'estetica"

presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. I suddetti locali possono essere messi a disposizione del committente o dell'esercente anche da imprese commerciali. Le suddette imprese sono responsabili del rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali.

7. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5.

1. Anche al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, i comuni adottano uno specifico regolamento comunale entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge

1. Ciascun comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze territoriali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base dello schema tipo approvato con successivo atto dalla Regione sentite le associazioni di categoria.
2. Il regolamento prevede, in particolare:
 - a) I requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza anche nel caso di esercizio d'impresa nella medesima sede da parte di più imprese;
 - b) La disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività per QUANTO DI COMPETENZA DEL SINDACO
 - c) L'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
 - d) L'obbligo e le modalità di esposizione della SCIA, lì dove necessaria per l'avvio dell'attività, presentata allo sportello unico delle attività produttive e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata presso la sede designata dal cliente, l'obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza. Per il Lavoratore autonomo va esibito il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
 - e) **L'obbligo da parte del Comando dei Vigili urbani di attivare indagini sull'esercizio abusivo dell'attività anche su segnalazione da parte delle Associazioni di Categoria o dei CATA**



PROCESSO PARTECIPATIVO Proposta di Legge regionale in materia di benessere e bellezza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni nel settore dell'acconciatura e dell'estetica"

- f) L'obbligo da parte del comando dei Vigili urbani di predisporre una apposita relazione annuale, indirizzata al Sindaco, al Prefetto ed alle associazioni di categoria e resa pubblica nelle forme di Legge, sull'attività di vigilanza sull'esercizio abusivo nel settore.
3. I Comuni nell'ambito del regolamento comunale, prevedono, ad integrazione del piano comunale del commercio, il piano comunale dei servizi alle persone.

Con detto Piano si esamina l'insediamento delle attività di acconciatura e di estetica, la localizzazione delle strutture in coworking a servizio delle imprese, e delle altre attività del settore benessere, e si prevedono politiche incentivanti per la localizzazione in determinate zone urbane di attività del settore, oltre che specifiche incentivazione per le nuove attività d'estetica, anche al fine di ridurre il fenomeno dell'abusivismo.

4. Il regolamento detta norme anche sulle modalità di acquisizione di segnalazioni sull'esercizio abusivo della professione da parte delle associazioni di categoria e dai CATA di loro emanazione
-

Art. 6 Percorsi e requisiti formativi

1. I percorsi formativi per le attività di estetica deve garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico - professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.
 2. Il regolamento regionale disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame abilitante
 3. Si prevedono percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio.
 4. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 2 e 3, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.
 - 6.. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.
-

Art 7.

Ai sensi dell'Art. 20 comma 2 della legge regionale n° 7/2023, La Regione, al fine di

PROCESSO PARTECIPATIVO Proposta di Legge regionale in materia di benessere e bellezza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni nel settore dell'acconciatura e dell'estetica"

tutelare e valorizzare la professione di estetista e acconciatore, istituisce il marchio "BELLEZZA PUGLIESE". Il marchio viene concesso alle imprese richiedenti sulla base della valutazione dell'esperienza e dei percorsi formativi del direttore tecnico dell'attività, della capacità innovativa, della qualità del locale e delle attrezzature e di altri elementi caratterizzanti la qualità delle imprese che operano nel settore. Il regolamento del Marchio e delle procedure di concessione del riconoscimento verrà adottato con apposita deliberazione della Giunta Regionale. Per lo svolgimento di tali attività, la competente struttura regionale si avvale della collaborazione della CRAP e dei CATA.

Art 8

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla [legge 11 giugno 1971, n. 426](#) ⁽⁶⁾.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della [legge 11 giugno 1971, n. 426](#) ⁽⁶⁾, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art.8.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede anche nella forma dell'affitto di cabina/poltrona

2. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. **In questo caso l'acconciatore deve attenersi alle norme igienico-sanitarie indicate nel regolamento comunale.**

Art.9

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00 euro, con le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#)



PROCESSO PARTECIPATIVO Proposta di Legge regionale in materia di benessere e bellezza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni nel settore dell'acconciatura e dell'estetica"

(13).

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa a da 516,00 a 1.032,00 euro.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei commi 1 e 2 è delegata alla CCIAA nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella l. 689/1981 e nel d.p.r. 571/1982. Le funzioni riguardanti l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dai comuni, dalle forze di polizia e dalle altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza previdenziale, assicurativa e contributiva nel rispetto delle disposizioni contenute nella l. 689/1981.

1. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle pagate ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, restano nelle disponibilità di bilancio della CCIAA esercitante la delega prevista nel comma 1, fatte salve le spese sostenute dai comuni per l'attività di accertamento di propria competenza.

Art.10. Procedure d'ufficio

1. La CCIAA valuta la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge Regionale n° 7/2023 anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento presentati dal Comune o dal Centro di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di valutazione positiva, provvede d'ufficio all'iscrizione dell'impresa nell'Albo artigiani, così come provvede alla sua cancellazione o alle eventuali modificazioni dello status delle imprese, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'articolo 23.

2. Alla CCIAA è fatto obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di adozione, il provvedimento di iscrizione, modificazione a tutti gli interessati, ivi compresi gli enti e autorità che hanno effettuato la segnalazione.



Allegato

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

Stimolatori ad ultrasuoni:

- (A1) Vibrazione meccanica peeling,
- (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali

Stimolatori a microcorrenti

Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia del viso:

- (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule,
- (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa

Apparecchi per massaggi:

- (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo,
- (b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione,
- (c) Rulli elettrici e manuali,
- (d) Vibratori elettrici oscillanti,
- (e) Apparecchi per massaggi meccanici,
- (f) elettrici picchiettanti

Solarium per l'abbronzatura:

- (a) Lampade abbronzanti UV-A,
- (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa

Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa

Scaldacera per ceretta

Attrezzi per ginnastica estetica:

- (a) Attrezzo per ginnastica estetica,
- (b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare

Attrezzature per manicure e pedicure

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale:

- (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale,



PROCESSO PARTECIPATIVO Proposta di Legge regionale in materia di benessere e bellezza e contrasto all'esercizio abusivo delle professioni nel settore dell'acconciatura e dell'estetica"

(b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva

Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Depilatori elettrici ed elettronici:

- (a) Elettrodepilatore ad ago,
- (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda,
- (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione

Apparecchi per massaggi subacquei

Apparecchi per presso - massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa

Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani

Laser estetico defocalizzato per la depilazione

Saune e bagno di vapore

Dermografo per micropigmentazione»